

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 15 del 18/07/2001 - rif.

Determinazione n. 15 del 18/07/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 13, 34 - Codici 11.3, 34.1

Non è previsto alcun divieto in ordine alla possibilità per un'associazione temporanea di imprese di assumere un lavoro in subappalto, purché costituita anteriormente al momento in cui si formula la domanda di autorizzazione al subappalto.

Determinazione n. 15 del 18/07/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Non ci sono i presupposti per il divieto del subappalto qualora nel bando di gara siano indicate più categorie diverse dalla prevalente delle quali più di una è generale o appartenente all'elenco di cui all'art.72, co.4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., ma una sola è di importo pari o superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento; Il sistema delineato dall'art.13, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e dall'art.72, co.4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 e s.m., poiché fa riferimento al sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 e s.m., si applica solo ai casi in cui gli importi degli appalti e/o dei subappalti siano pari o superiori a 150.000 euro e, dunque, fuori dall'ipotesi di cui all'art.28 del DPR n.34/00 che stabilisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro.

Determinazione n. 15 del 18/07/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

La disposizione di cui all'articolo 94 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., consente di derogare al principio generale del divieto di qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese rispetto a quelle risultanti dall'impegno presentato in sede di offerta, soltanto nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante e, qualora la mandataria o la mandante sia una impresa individuale, anche in casi di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare. L'espressione "L'impresa mandataria in ogni caso possiede requisiti in misura maggioritaria", contenuta nell'art. 95 co. 2 del regolamento di attuazione, deve essere interpretata con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto con la conseguenza che non è consentito che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte dell'associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria. La quota di partecipazione al raggruppamento dipende dall'atto che regola i rapporti tra le associate che ha rilevanza in sede di esecuzione del contratto e nei confronti della stazione appaltante e, pertanto, ciascuna stazione appaltante ha l'obbligo di verificare che ogni impresa associata collabori all'esecuzione dell'opera, ma anche che vi sia esatta rispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e percentuale di lavori eseguiti; resta ferma la facoltà delle imprese associate di costituire, ai sensi dell'articolo 96 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., una società per la esecuzione, totale o parziale, dell'intervento. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 3 della legge n. 109/94 e s.m. e dell'art. 32 comma 3 del DPR 34/00, in caso di associazione temporanea di impresa verticale, non è vietato che, qualora il requisito richiesto sia dimostrato da più di un "lavoro di punta", ognuno di questi sia eseguito integralmente da uno dei partecipanti al raggruppamento.